

Argento vivo Diritti


A cura dello **Spi-Cgil** dell'Emilia-Romagna | n. 1 **gennaio 2014**



Le pensioni dal 1° gennaio 2014

- Perequazione automatica 2014
- Pensioni, assegni e indennità civili assistenziali
- Importo aggiuntivo per l'anno 2013
- Quattordicesima sulle pensioni basse
- Integrazione al trattamento minimo 2014
- Integrazione degli assegni di invalidità
- Pensione ai superstiti
- Maggiorazioni sociali
- Aliquote Irpef
- Addizionale regionale Irpef
- Detrazioni fiscali

*Questo numero
è stato redatto
da **Roberta Lorenzoni**
con la collaborazione
di **Roberto Battaglia**
e di **Bruno Pizzica***



Innanzitutto buon 2014 alle nostre lettrici e ai nostri lettori: speriamo sia decisamente migliore di quello appena trascorso.

Il nostro Paese è avvolto da una spirale fatta di crisi economica, di deriva sociale, di un arrancare della politica per dare una qualche risposta ai problemi dei cittadini e determinare le condizioni per una significativa inversione di tendenza.

Il 2014 si presenta con alcune novità e qualche antica criticità: il declino di Berlusconi, fuori dal Parlamento e ormai (speriamo) non più nelle condizioni di decidere il corso politico del Paese; l'elezione di Matteo Renzi a segretario del Partito Democratico che crediamo imponga a tutti la necessità di confrontarsi con le sue posizioni e le scelte che proporrà in modo aperto, senza rinunciare alle nostre priorità; le fibrillazioni della politica nazionale con posizioni spesso ai margini della correttezza istituzionale, da Grillo alla nuova/vecchia Forza Italia; la fragilità del sistema Italia,

sul piano sociale, politico, della stessa sicurezza del territorio.

Il 2014 è l'anno del XVII° congresso della Cgil: è prevalsa la volontà politica di definire un documento larghissimamente unitario nel quale si riconoscono tutte le categorie e tutto il gruppo dirigente (con la sola eccezione di 6 componenti del direttivo nazionale). E questa è una novità positiva per la Cgil e il sindacato e in generale per i lavoratori e i pensionati.

Il 2014 è ancora l'anno nel quale dovremo continuare la nostra battaglia per la tutela dei redditi da pensione e per riaffermare il valore del welfare come motore di sviluppo sociale. Dunque di auguri abbiamo davvero bisogno!

Questo numero di Argento vivo diritti, come di consuetudine, è dedicato ad una verifica dettagliata delle pensioni nell'anno che si apre: il prossimo numero, che pubblicheremo a breve, sarà dedicato alla legge di stabilità e al dl "mille proroghe".

Bologna, gennaio 2014



La perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2014

L'adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014, in riferimento al costo della vita, è stato determinato - provvisoriamente - nella misura del 1,2%.

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2013

Decorrenza 1° gennaio 2013	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
Importo mensile	495,43	282,40	364,51	442,30
Importo annuo	6.440,59	3.671,20	4.738,63	5.749,90

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2014

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza 1° gennaio 2014	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
Importo mensile	501,38(+ 1,2%)	285,79	368,89	447,61
Importo annuo	6.517,94	3.715,27	4.795,57	5.818,93

L'AUMENTO DELLE PENSIONI PER IL 2014

Dopo due anni di blocco della perequazione per le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo, da gennaio 2014 riprende la corresponsione della perequazione, ma non con il regime precedente il blocco, bensì con un criterio ancora diverso, come di seguito indicato.

Importo mensile del trattamento di pensione anno 2013	Percentuale di rivalutazione dal 1°/1/2014
Pensioni di importo mensile fino a 1.486,29 euro	1,2% (100%)
Pensioni di importo mensile compreso fra 1.486,30 euro e euro 1.981,72	1,14% (95% sull'intero importo)
Pensioni di importo mensile compreso fra 1.981,73 e 2.477,15 euro	0,9% (75% sull'intero importo)
Pensioni di importo mensile compreso fra 2.477,16 e 2.972,58 euro	0,60% (50% sull'intero importo)
Pensioni di importo mensile superiore a 2.972,58 euro	0% (nessun aumento)

Sul superamento del blocco della perequazione automatica delle pensioni, imposto dal Governo Monti per gli importi superiori a tre volte il trattamento minimo, lo SPI ha condotto una battaglia forte e continua, con iniziative, incontri, manifestazioni, pressioni ad ogni livello. Abbiamo ottenuto un risultato importante ma ancora parziale: da quest'anno torneranno a crescere le pensioni fino a 6 volte il minimo, seppure in modo graduale e quindi si allarga in modo significativo il numero di pensionati e pensionate che prenderanno qualcosa in più. Un risultato da valorizzare ma che, ovviamente, non ci basta e non esaurisce la nostra lotta perchè le pensioni siano davvero tutelate e consentano di mantenere un livello di vita dignitoso.

Pensioni, assegni e indennità civili assistenziali

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi di legge.

Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo, per ognuna di esse, i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

Assegni e pensioni erogate agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili di età inferiore ai 65 anni ⁽¹⁾ ed altre indennità.

Invalidi civili	<ul style="list-style-type: none">• Assegno mensile di assistenza.• Indennità mensile di frequenza.• Pensione di inabilità.• Indennità di accompagnamento.• Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi.
Sordomuti	<ul style="list-style-type: none">• Pensione ai sordomuti.• Indennità di comunicazione.
Ciechi civili	<ul style="list-style-type: none">• Pensione ai ciechi assoluti.• Pensione ai ciechi civili parziali.• Assegno mensile a vita ai "decimisti". ⁽²⁾• Indennità speciale per ciechi "ventesimisti". ⁽²⁾• Indennità di accompagnamento.

⁽¹⁾ Al compimento di tale età, le pensioni e gli assegni degli invalidi civili vengono trasformate in assegno sociale.

⁽²⁾ Il riferimento è alla riduzione della capacità visiva.



REQUISITI REDDITUALI

Oltre al requisito sanitario, che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a qualsiasi assegno o pensione, all'interessato è richiesto anche il rispetto del requisito reddituale previsto per il diritto alla prestazione. Occorre, cioè, che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

Per queste prestazioni si prendono in considerazione solo i redditi del richiedente, anche se coniugato.

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte ai richiedenti.

Devono essere esclusi dal computo dei redditi, oltre alle prestazioni assistenziali in oggetto, anche:

- le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie;
- le pensioni privilegiate e gli assegni annessi;
- l'indennizzo per danni da trasfusioni;
- le rendite INAIL.

La normativa vigente in materia di invalidità civile assume come riferimento per la concessione della prestazione i redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti nell'anno precedente la domanda.

ATTENZIONE: le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI – ANNO 2014

IMPORTI PROVVISORI	
Le pensioni:	Importo mensile
Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori	279,19
Ciechi assoluti non ricoverati	301,91
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	207,19
Limiti di reddito 2014 per il diritto alle prestazioni (provvisori) (*)	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	16.449,85
Invalidi civili parziali	4.795,57
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	7.908,64
Le indennità (**)	Importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito	504,05
Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito	863,85
Speciale indennità ciechi ventesimisti – senza vincolo di reddito	199,89
Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito	251,20
Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito	501,38

(*) *Gli importi riportati sono provvisori, in quanto l'aumento di queste prestazioni viene definito con riferimenti temporali diversi. I nuovi importi saranno pubblicati in un prossimo numero.*

Importo aggiuntivo o “Bonus” di euro 154,94 per l’anno 2013

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro che viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

REQUISITI REDDITUALI DA RISPETTARE PER IL DIRITTO AL BONUS

PRIMO REQUISITO:

- **Non compete** con pensioni di importo annuo superiore a € 6.595,53
- **Spetta per intero** con pensioni di importo annuo fino a € 6.440,59 (corrisponde al trattamento minimo)
- **Spetta per differenza** con pensione di importo annuo compreso tra € 6.440,59 e € 6.595,53 (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di € 6.440,59)

SECONDO REQUISITO:

- Reddito personale annuo non superiore a € 9.660,89
- Reddito coniugale annuo non superiore a € 19.321,78

ATTENZIONE: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due requisiti.

Il Bonus è stato corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2013.

REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO AL BONUS DEI 154,94 €

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all’IRPEF **dell’anno di erogazione della prestazione**. Sono esclusi dal computo:

- il reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- i redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzioni d’imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.

“Quattordicesima” sulle pensioni basse (somma aggiuntiva)

Come previsto dall'accordo sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil e il Governo Prodi nel 2007, nel mese di luglio viene corrisposta ai pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS), con età pari o superiore a 64 anni, la “quattordicesima”, a condizione che non superino determinati limiti di **reddito personale**. L'importo della stessa varia a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato e viene corrisposta **solo** sulle pensioni da contribuzione e **non su quelle assistenziali**.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima – viene corrisposta, in misura intera o ridotta, a condizione che il reddito annuo del pensionato risulti inferiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

Anni di contribuzione		Anno 2014		
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Limite imponibile pensioni (provvisorio)	Somma aggiuntiva (importo max)	Limite redditi totali del pensionato
Fino a 15 anni	Fino a 18 anni	€ 9.786,46	€ 336,00	€ 10.112,91
Da 15 a 25 anni	Da 18 a 28 anni	€ 9.786,46	€ 420,00	€ 10.196,91
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	€ 9.786,46	€ 504,00	€ 10.280,91

Per calcolare l'anzianità contributiva si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) utile ai fini del diritto o della misura, compresa quella utilizzata per la liquidazione dei supplementi.

Per i titolari di sole pensioni di reversibilità, l'anzianità contributiva complessiva viene ridotta nell'aliquota di reversibilità (ad esempio 60% se il titolare è il coniuge superstite).

La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a euro 156, dell'incremento delle maggiorazioni sociali della legge 448/2001 (incremento al milione).

Devono essere considerati i redditi percepiti dal **solo pensionato**. Concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio: rendite INAIL, gli assegni e le pensioni civili, le pensioni dall'estero, ...).

Non devono essere considerati, perché espressamente previsto dalla norma, i seguenti redditi:

- assegni al nucleo familiare e assegni familiari;
- indennità di accompagnamento o qualsiasi trattamento similare;
- casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Sono altresì esclusi i redditi:

- delle pensioni di guerra;
- delle indennità speciali per ciechi parziali e delle indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali;
- dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati;
- dell'importo aggiuntivo pari a 154,94 euro erogato sulla tredicesima agli incapienti;
- dei sussidi economici che i Comuni e gli altri Enti erogano ad anziani, che non presentano la caratteristica della continuità.

Integrazione al trattamento minimo 2014

Trattamento minimo 2014: 501,38 euro

Quando l'importo della pensione che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa è inferiore a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, per legge viene aggiunta alla pensione a calcolo una quota di integrazione fino al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

Sono escluse dal diritto all'integrazione al trattamento minimo:

- le pensioni supplementari;
- le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1°/1/1996 e per chi sceglie il sistema contributivo).

Norme particolari regolamentano il diritto all'integrazione al trattamento minimo degli assegni di invalidità.




LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

PER TUTTE LE PENSIONI INTEGRATE			
Reddito del singolo			
Anno	Limite di reddito personale per il diritto al minimo intero	Limite di reddito personale che consente la integrazione parziale	
2013	Fino a € 6.440,59	Oltre € 6.440,60 fino a € 12.881,18	
2014	Fino a € 6.517,94	Oltre € 6.517,94 fino a € 13.035,88	
Reddito di coppia ⁽¹⁾			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2013	Oltre € 25.762,36	Fino a € 19.321,77	Da € 19.321,78 a € 25.762,36
2014	Oltre € 26.071,76	Fino a € 19.553,82	Da € 19.553,82 a € 26.071,76

⁽¹⁾ Per l'integrazione delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi dell'eventuale coniuge.

N.B.: Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, i requisiti reddituali sono diversi.



**PER CONTROLLO
E INFORMAZIONI,
RIVOLGETEVI ALLE SEDI
INCA e SPI-CGIL**

PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.


Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 o che hanno optato per il sistema contributivo non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati.

Integrazione degli assegni di invalidità

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2013	Oltre euro 11.499,80	Oltre euro 17.249,70
2014	Oltre euro 11.637,86	Oltre euro 17.456,79

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (€ 447,61 per il 2014). L'assegno di invalidità, con l'integrazione, non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (€ 501,38 importo anno 2014).

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute giornaliere o mensili se l'assegno è di importo superiore al trattamento minimo. La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a 26.071,77 (per l'anno 2014), una riduzione della pensione (25% o 50%) a seconda dell'ammontare dei predetti redditi.



**PER CONTROLLO
E INFORMAZIONI,
RIVOLGETEVI ALLE SEDI
INCA e SPI-CGIL**



Pensione ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono soggette a riduzioni qualora il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riduzioni sono di diversa misura a seconda dell'ammontare dei redditi del pensionato. Tale norma non si applica quando nel nucleo superstite sono presenti, da soli o con il genitore superstite, figli minori, studenti maggiorenni, inabili.

Sono da escludere dal calcolo diversi redditi tra i quali:

- importo della pensione di reversibilità stessa ed eventuali altre pensioni di reversibilità;
- casa di abitazione e relative pertinenze;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- trattamenti di fine rapporto;
- assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- pensione sociale e assegno sociale;
- pensioni di guerra e prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- rendita INAIL;
- interessi di BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore, per il 2014 a € 19.553,82.

Si ricorda che, qualora il/la vedovo/a titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, sia riconosciuto inabile al 100%, spetta sulla pensione di reversibilità l'assegno al nucleo familiare per se stesso, ovviamente se ha redditi entro i limiti fissati.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL.



Le maggiorazioni sociali

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

("milione al mese")

SOGGETTI AVENTI DIRITTO:

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni ⁽¹⁾,
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/84.

⁽¹⁾ *diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.*

TABELLA LIMITI DI REDDITO PERSONALE E CONIUGALE ⁽¹⁾

INCREMENTO AL "MILIONE" – MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo ⁽²⁾	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
2013	136,44	8.214,31	13.964,21	631,87
2014	136,44	8.291,66	14.110,59	637,82

⁽¹⁾ *I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.*

⁽²⁾ *L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).*

REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Dal 2008 si deve considerare anche un importo pari a 156,00€ a titolo di "quattordicesima".


REDDITI DA ESCLUDERE:

- 1) le pensioni di guerra;
- 2) le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- 3) casa di abitazione e le relative pertinenze;
- 4) i trattamenti di famiglia;
- 5) l'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- 6) l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
- 7) i 154,94 € di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 8) i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

LE ALTRE MAGGIORAZIONI SOCIALI

I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa previgente quella del "milione".

Importi delle maggiorazioni e limiti di reddito variano a seconda dell'età.



**PER VERIFICARE SE ESISTE IL DIRITTO
AD UNA DI ESSE, I SOGGETTI INTERESSATI
SI RIVOLGANO ALLE SEDI **SPI-CGIL**
O AGLI UFFICI DEL PATRONATO **INCA/CGIL****

N.B. Gli importi mensili delle pensioni sopra riportati potrebbero diversificarsi di 1 o 2 centesimi mensili rispetto a quanto posto in pagamento, con conseguente variazione, seppure di soli centesimi, anche dei valori annui e dei limiti di reddito per le diverse prestazioni.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

ALIQUOTE D'IMPOSTA		
Scaglioni reddito annuale	Scaglioni reddito mensile	Aliquota perc.le
Fino a € 15.000,00	Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00	Oltre € 1.250,00 fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	Oltre € 2.333,33 fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00	Oltre € 4.583,33 fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 75.000,00	Oltre € 6.250,00	43%

NOTA: con reddito complessivo da pensione non superiore a 7.500 €, redditi da terreni per un importo non superiore a € 185,02 e il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze, **l'imposta non è dovuta.**



Addizionale regionale all'IRPEF

Aliquote	Scaglioni di reddito
1,43%	Reddito imponibile non superiore a € 15.000
1,53%	Reddito imponibile compreso fra € 15.001 e € 20.000
1,63%	Reddito imponibile compreso fra € 20.001 e € 25.000
1,73%	Reddito imponibile superiore a € 25.001,00

ATTENZIONE: individuata la fascia di reddito di appartenenza, l'aliquota si applica sull'intero reddito imponibile e non per scaglioni. Esempio: contribuente con un reddito imponibile di 21.000 euro dovrà pagare l'1,63% sull'intero reddito.

Detrazioni

SUL REDDITO DA PENSIONE SI APPLICANO LE SEGUENTI DETRAZIONI...

DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE (PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI)	
Redditi	Detrazione annua
Fino a € 7.500,00	€ 1.725,00 ⁽¹⁾
Da € 7.500,00 Fino a € 15.000,00	€ 1.255,00 ⁽²⁾
Da € 15.000,00 Fino a € 55.000,00	€ 1.255,00 ⁽³⁾
Oltre € 55.000,00	----

⁽¹⁾ L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00.

⁽²⁾ la detrazione è aumentata del prodotto tra € 470,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.500 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.500 e inferiore a 15.000).

Esempio: reddito di 11.000; $15.000 - 11.000 : 7.500 \times 470 = 250,66$;

La detrazione spettante sarà di € $1.255 + 250,66 = 1.505,66$.

⁽³⁾ La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l'importo di € 40.000.

Esempio: reddito di 19.000: € $55.000 - 19.000 \text{ €} = 36.000 : 40.000 \times 1.255 = 1.129,50$ euro (detrazione spettante).

DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE (PER SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI)	
Redditi	Detrazione annua
Fino a € 7.500,00	€ 1.783,00 ⁽¹⁾
Da € 7.500,00 Fino a € 15.000,00	€ 1.297,00 ⁽²⁾
Da € 15.000,00 Fino a € 55.000,00	€ 1.297,00 ⁽³⁾
Oltre € 55.000,00	----

⁽¹⁾ L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 713,00.

⁽²⁾ La detrazione è aumentata del prodotto tra € 486,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.250 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 e inferiore a 15.000).

⁽³⁾ Vedi precedente punto 3.



**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil è presente
con quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual'è la più vicina.**

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/

Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Argentovivo diritti n.6
Gennaio 2014
Chiuso in tipografia il 8/1/2014
la tiratura complessiva
è di 1.000 copie

Direttore Responsabile:
Bruno Pizzica

Vice Direttore:
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Direzione e redazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna
tel. 051294799 - fax 051251347

Amministrazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica:
REDESIGN - Bologna

Stampa:
a cura di FD Bologna

Proprietà:


**EDITTRICE
SOCIALMENTE**

Associato
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI